



Il Decreto “Salva Italia”

(D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011, suppl. ord. n. 276)

L’impatto sulle professioni

27 dicembre 2011

**Dossier di documentazione e analisi a cura
dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense**



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Sommario: 1. Ulteriori misure in materia di liberalizzazione del settore delle professioni (art. 33) - 2. Esclusione delle professioni dall'applicazione della norma in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed abolizione dei controlli *ex ante* (art. 34, comma 8) - 3. Potenziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 35) - 4. Obblighi a carico delle Casse di previdenza degli ordini professionali (art. 24, comma 24) - 5. Nuovi istituti penitenziari (art. 27, commi 9 a 12) - 6. Detrazione d'imposta per spese di ristrutturazione di immobili adibiti promiscuamente ad abitazione e all'esercizio della professione - 7. Regime premiale per favorire la trasparenza (Art. 10) - 8. Nuove sanzioni in materia di esibizione e trasmissione di documenti falsi all'amministrazione tributaria (art. 11, comma 1) - 9. Tracciabilità dei pagamenti superiori a 1000 euro (art. 12, comma 1) - 10. Aumento aliquote IVA (art. 18)¹

1. Ulteriori misure in materia di liberalizzazione del settore delle professioni (art. 33)

L'art. 33 del D.L. n. 201/11 interviene nuovamente sul tormentato art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 (convertito con l. n. 148/2011) già modificato dalla legge di stabilità per l'anno 2012 (l. n. 183/2011), inserendo ulteriori integrazioni.

1.1 Iter parlamentare

a) *Testo dell'art. 33, nella formulazione di cui al D.L. 201/2011*

Articolo 33.

(Suppressione limitazioni esercizio attività professionali)

1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole «sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5», è aggiunto il seguente periodo: «e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

¹ Il presente dossier è stato realizzato da Angelo Schillaci, con la supervisione di Giuseppe Colavitti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi”».

b) *Emendamenti presentati ed approvati*

L'art. 33 è stato modificato, in sede di conversione, dall'emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del 13.12.2011 dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati.

La disposizione in esame era stata oggetto di ulteriori proposte emendative, non approvate, che si riportano per completezza:

Emendamenti presentati in Commissione
<p>33.5 Al comma 1, sopprimere la lettera a). Cavallaro Mario (PD) ident. 33.1.</p>
<p>33.1 Al comma 1, sopprimere la lettera a). Pepe Antonio (PDL) ident. 33.5.</p>
<p>33.3 Sostituire la lettera b) del comma 1 con la seguente: b) al comma 5-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la parola: «professionali» sono aggiunte le seguenti: «in contrasto con i principi contenuti nel comma 5 del presente articolo». Lo Presti Antonino (FLPTP), Marinello Giuseppe Francesco Maria (PDL), Pagano Alessandro (PDL), Fallica Giuseppe (Misto)</p>
<p>33.2</p>



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 13 agosto 2012 sono aggiunte le seguenti, fatte salve le norme che disciplinano l'esercizio della funzione disciplinare dei relativi organi.

Lo Presti Antonino (FLPTP), Marinello Giuseppe Francesco Maria (PDL), Pagano Alessandro (PDL), Fallica Giuseppe (Misto)

33.4

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I regolamenti governativi di cui al comma 5 dell'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono approvati dopo una consultazione delle associazioni ed istituzioni rappresentative degli ordini professionali alla cui riforma si procede e sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta.

Cavallaro Mario (PD)

Questo, invece, il testo **dell'emendamento 6.14 dei Relatori** (On. Leo, PDL, per la VI Commissione – Finanza - e On. Baretta, PD, per la V Commissione – Bilancio e programmazione), approvato dalle Commissioni riunite V e VI (Finanze e Bilancio) della Camera nella seduta del 13.12.2011:

[...]

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

Art. 33. (Soppressione delle limitazioni all'esercizio di attività professionali). - 1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi»;

[...]

c) *Il testo originario dell'art. 33 e le modifiche apportate in sede di conversione*

Questo, infine il quadro sinottico dell'art. 33 D.L. 201/11 e del testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione:

Articolo 33.	Articolo 33.
<i>(Soppressione limitazioni esercizio attività professionali)</i>	<i>(Soppressione di limitazioni all'esercizio di attività professionali)</i>
1. All'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche: <i>a)</i> al comma 2, dopo le parole «sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5», è aggiunto il seguente periodo: «e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012»;	1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: « 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
	“ 5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da <i>a)</i> a <i>g)</i> , sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
	5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5- <i>bis</i> in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-<i>bis</i> della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».
<i>b)</i> dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis. All'articolo 3, comma 5, lettera <i>c)</i> , del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni”, sono sostituite dalle seguenti: “la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi”».	
	2. All'articolo 3, comma 5, lettera <i>c)</i> , del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni» sono

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	sostituite dalle seguenti: «la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».
--	--

1.2 L'impatto dell'art. 33 D.L. sull'art. 3, comma 5

Si riporta di seguito, per comodità, il testo dell'art. 3, comma 5 D.L. n. 138/2011 (come mod. dalla l. di conversione n. 148/2011 e dalla successiva l. 183/2011), coordinato con le ultime modifiche, con indicazione delle soppressioni ed integrazioni apportate dai successivi interventi normativi succedutisi da agosto in poi (in grassetto le innovazioni fino al D. L. 201/11; le integrazioni apportate dalla legge di conversione del D.L. 201/2011 sono riportate in grassetto sottolineato; ad ogni integrazione segue la relativa spiegazione tra parentesi quadre, in grassetto corsivo):

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. ~~[Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi, (Periodo soppresso dall'art. 10, co. 1 della legge 15 novembre 2011, n. 183, e sostituito come segue)]~~: Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
- la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a ~~tre anni~~ **diciotto mesi** *[modifica inserita dall'art. 33, comma 2, del D.L. 201/2011, modificato in sede di conversione solo per profili di coordinamento formale]* e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) [modifica introdotta in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, con l'emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del 13.12.2011 delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula] sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5, e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012 [inciso aggiunto dal D.L. 201/2011, invariata in sede di conversione].

5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. [comma introdotto, in sede di conversione del D.L. n. 201/2011, dall'emendamento 6.14 dei relatori, approvato nella seduta del 13.12.2011 delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, e non modificato in Aula];

1.3 Commento

Possono dunque isolarsi due successive fasi di intervento legislativo sulla disposizione in esame.

La prima coincide con l'approvazione della legge di stabilità per il 2012 (l. n. 183/2011) e attiene al riordino della disciplina degli ordini professionali attraverso un processo di delegificazione ex art. 17, comma 2, legge n. 400/88, in luogo del riordino in via legislativa, originariamente previsto dalle manovre di agosto e settembre (modifica dell'art. 3, comma 5, secondo periodo).

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La seconda consiste in un ulteriore intervento sulle modalità di articolazione del suddetto processo di delegificazione, in particolare per quanto attiene alla decorrenza degli effetti della clausola abrogativa (comma 5 *bis*) – con l'introduzione della “tagliola” del 13 agosto 2012 – e alle norme interessate dall'abrogazione medesima, che saranno unicamente quelle contrastanti con i principi di cui all'art. 3, comma 5, lett. da a) a g). Viene inoltre inserito un comma 5 *ter*, con la previsione dell'obbligo per il Governo di riunire in testi unici meramente compilativi le norme “sopravvissute” all'abrogazione di cui al comma 5 bis.

Infine, si interviene sull'art. 3, comma 5, lett. c), in materia di durata del tirocinio (ridotta da tre anni a diciotto mesi).

Più nel dettaglio, le ultime modifiche attengono pertanto:

a) alla riduzione della durata del tirocinio. Il regolamento in delegificazione che dovrà riordinare la disciplina degli ordinamenti professionali nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia di cui all'art. 3 comma 5, dovrà prevedere che la durata del tirocinio non superi i diciotto mesi.

b) alla previsione dell'abrogazione delle norme di disciplina delle professioni, anche in **mancanza dell'adozione del regolamento in delegificazione, a far data dal 13 agosto 2012**. Tale previsione, oltre a contraddire l'art. 17, comma 2, l. 400/88 – che, nel disciplinare l'istituto della delegificazione, prevede che gli effetti dell'abrogazione della disciplina “delegificata” decorrano dall'entrata in vigore del regolamento – è in contrasto con la *ratio* dell'istituto che prevede appunto la sostituzione della disciplina resa con fonte primaria con altra disciplina resa da fonte secondaria, e non un'abrogazione totale.

All'esito dell'effetto abrogativo disposto dall'ultima modifica, infatti, in mancanza della disciplina di delegificazione, si sarebbe in presenza di un totale vuoto normativo, in spregio all'intento di semplificazione sotteso all'istituto della delegificazione. Si rileva, in particolare, che **rimarrebbe sprovvisto di copertura normativa l'esercizio della potestà disciplinare, con ricadute pesantissime in materia di controllo sul corretto esercizio della professione nonché, più in generale, sui procedimenti pendenti e sulla stessa certezza del diritto.**

L'approvazione dell'emendamento dei relatori che restringe la portata dell'effetto abrogativo alle sole norme contrastanti con i principi di cui all'art. 3, comma 5, ha – almeno - il pregio di escludere gli esiti più aberranti della radicale abrogazione della totalità degli ordinamenti professionali. Simile ipotesi interpretativa era stata peraltro seguita, nei lavori preparatori, dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati; questa, nel parere del 7 dicembre, pone tra le condizioni al parere favorevole – al punto 7 – proprio l'adozione di una disciplina transitoria relativa “alle funzioni attualmente svolte dagli ordini professionali, che hanno anche, in



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

diversi casi, un rilievo pubblicistico”, così censurando, in buona sostanza, l’automatica produzione dell’effetto abrogativo al 13 agosto.

Allo stesso tempo, peraltro, ed anche alla luce del parere citato, l’approvazione dell’emendamento dei relatori non determina il superamento delle rilevate criticità, evidenziandone anzi di ulteriori ed altrettanto gravi. Vale rilevare, infatti, che anche l’ipotesi di abrogazione delle sole norme contrastanti con i principi di cui all’art. 3, comma 5 appare suscettibile di provocare la più grande incertezza per ciò che riguarda l’estensione degli effetti della clausola abrogativa. Chi determinerà, in altre parole, l’effettiva portata della clausola abrogativa? Ed in particolare, a chi spetterà decidere quali norme degli ordinamenti professionali vigenti si pongano effettivamente in contrasto con i principi di cui all’art. 3, comma 5? Principi scritti appunto come tali in modo generico: ricordiamo che la disposizione nasce nella manovra d’agosto, costruita come insieme di principi cui il legislatore futuro avrebbe dovuto conformarsi, e solo dopo viene trasformata in presupposto della delegificazione. La fissazione di norme generali regolatrici della materia cui il Governo dovrebbe attenersi nell’esercizio della potestà regolamentare autorizzata dalla legge di cui all’art. 17, comma 2, l. 400/88 (cd. legge di delegificazione, in questo caso l’art. 3, comma 5 più volte richiamato) è infatti coesistente e legata a doppio filo all’emanazione del regolamento in delegificazione e tale legame è strettamente connesso, a sua volta, alla produzione dell’effetto abrogativo. Il differimento dell’effetto abrogativo (disposto dalla legge di delegificazione) al momento di entrata in vigore del regolamento, meccanismo tipico del processo di delegificazione, deriva dalla necessità che, con l’emanazione del regolamento, divenga chiaro quali sono gli ambiti normativi specificamente investiti dall’esercizio del potere regolamentare, per cui **l’individuazione** delle norme abrogate dovrebbe avvenire normalmente proprio in sede di esercizio della potestà regolamentare trattandosi peraltro di mera specificazione della clausola abrogativa prevista dalla legge, e non già di autonoma disposizione abrogante, stante l’impossibilità per il regolamento di abrogare la legge. **Nella fisiologia dell’istituto, insomma, l’abrogazione è strettamente correlata all’adozione di altra e diversa disciplina, che si profila quale onere a carico del Governo, il quale non può raggiungere l’effetto abrogativo se non si fa carico di provvedere a produrre una diversa regolazione della materia.** Nessuna abrogazione automatica correlata al mero scadere di un termine è dunque ammissibile in un processo di delegificazione costituzionalmente coerente: il mero trascorrere del tempo, peraltro, sarebbe peraltro addebitabile solo allo stesso Governo, che in questo modo potrebbe anche non adottare alcun regolamento in delegificazione, lasciar scadere il termine, e poi adottare il citato testo unico ricognitivo. Con il che avremmo un risultato palesemente incostituzionale: se infatti con una delegificazione corretta la legge non perde la potestà di decidere della propria efficacia ed è essa stessa a prevedere l’abrogazione di altre disposizioni di legge quando e purché sia adottato il regolamento, **con l’improprio meccanismo** qui scelto è il Governo a divenire arbitro unico della situazione, perché scegliendo non già di disporre una nuova regolazione della materia con fonte subordinata, bensì semplicemente di non fare nulla e lasciare trascorrere il termine, di fatto

I dossier dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense

n. 9/2011



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

usurpa il potere di decidere della efficacia nel tempo di fonti primarie (potere che è e deve restare alla legge e al Parlamento). Non riequilibra la situazione la previsione della potestà del Governo di adottare un decreto che raccolga le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanarsi ai sensi dell'articolo 17-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seppur in astratto tale previsione può sembrare almeno un passo avanti nella promozione del valore della certezza del diritto, in concreto la previsione non fa che aumentare ulteriormente il potere governativo di abrogazione, riservando appunto all'esecutivo il compito di "dichiarare" quali norme di rango primario siano abrogate e quali non lo siano. È facile immaginare quanto contenzioso potrebbe sorgere in caso di esercizio scorretto di tale potere governativo, con il che si perde immediatamente quell'apparente passo avanti in termini di certezza del diritto di cui si è fatto cenno.

2. Esclusione delle professioni dall'applicazione della norma in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed abolizione dei controlli *ex ante* (art. 34, comma 8)

Testo della disposizione

Art. 34, comma 8 D.L. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)	8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Commento

La disposizione in esame opera una espressa esclusione delle attività professionali dall'applicazione della norma di cui all'art. 34, relativa alla liberalizzazione delle attività economica e all'abolizione dei controlli *ex ante*. Vi si può leggere una ulteriore conferma della netta distinzione tra attività professionale e attività di impresa, più volte ribadita dal Consiglio nazionale forense.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

3. Potenziamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (art. 35)

Testo della disposizione

Testo contenuto nel D.L. n. 201/11	Testo risultante dalle modifiche apportate con la legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
Articolo 35 <i>(Potenziamento dell'Antitrust)</i>	Articolo 35 <i>(Potenziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)</i>
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'articolo 21, è aggiunto il seguente:	1. <i>Identico:</i>
«21-bis – <i>(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza).</i>	«21-bis – <i>(Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza).</i> – 1. <i>Identico.</i>
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.	
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.	2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».	3. <i>Identico.</i> ».

La disposizione in esame estende le competenze dell'AGCM, prevedendo la legittimazione di quest'ultima ad impugnare – tramite l'Avvocatura generale dello Stato - atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica – dunque anche dei

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Consigli dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio nazionale forense – che vengano ritenute lesive della concorrenza. L'impugnazione in sede giurisdizionale può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento di una procedura precontenziosa che si articola nell'emissione di un parere da parte dell'AGCM – che secondo le modifiche apportate in sede di conversione, deve essere emesso entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto contestato - cui l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, a pena di vedere il proprio atto impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria. A tali giudizi di impugnazione si applicano le norme del Codice del processo amministrativo relative ai riti abbreviati (come si evince dal riferimento al Libro IV, Titolo V del suddetto D. Lgs. 14/2010).

4. Obblighi a carico delle Casse di previdenza degli ordini professionali (art. 24, comma 24)

Testo della disposizione

Art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: <i>a)</i> le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; <i>b)</i> un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.	24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 giugno 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: <i>a)</i> le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del <i>pro-rata</i> agli iscritti alle relative gestioni; <i>b)</i> un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

La norma pone, a carico delle Casse di previdenza degli Ordini professionali, l'obbligo di elaborare, entro il 31 giugno 2010 (e non più entro il 31 marzo, come previsto dal testo originario del Decreto Legge), misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spese pensionistiche per un arco temporale di cinquanta anni. In mancanza di adozione di dette misure, o nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si prevede l'applicazione del comma 2 dello stesso art. 24, che prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità e' calcolata secondo il sistema contributivo" (si tratta della norma che dispone in via generale il passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo). Inoltre, sempre per il caso di mancata adozione delle misure *de quibus*, si prevede, quale ulteriore sanzione, l'assoggettamento dei pensionati iscritti alla Cassa ad un contributo di solidarietà dell'1% per gli anni 2012 e 2013.

5. Nuovi istituti penitenziari (art. 27, commi 9 a 12)

Testo della disposizione

Art. 27, commi 9 a 12, D.L. n. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
9. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.	9. <i>Identico.</i>
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione	10. <i>Identico.</i>

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.	
11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal Ministero del Tesoro, in qualità di contraente generale, ai sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.	11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100% dal Ministero dell'economia e delle finanze , in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il contraente generale previsto dal comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.	12. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

6. Detrazione d'imposta per spese di ristrutturazione di immobili adibiti promiscuamente ad abitazione e all'esercizio della professione (art. 4, comma 1, lett. c)

La disposizione

L'art. 4, comma 1, lett. c) del Decreto (Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali), inserisce l' art. 16 bis al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così formulato:

Art. 4, comma 1 lett. c), D.L. n. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
<i>c)</i> dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16- <i>bis</i> . – (Detrazione delle spese per interventi di recupero del	<i>c)</i> dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16- <i>bis</i> . – (Detrazione delle spese per interventi di recupero

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p><i>patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:</i></p>	<p><i>del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). – 1. Identico:</i></p>
<p><i>a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile;</i></p>	<p><i>a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;</i></p>
<p><i>b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p>
<p><i>c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;</i></p>	<p><i>c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;</i></p>
<p><i>d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;</i></p>	<p><i>d) identica;</i></p>
<p><i>e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</i></p>	<p><i>e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;</i></p>
<p><i>f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;</i></p>	<p><i>f) identica;</i></p>
<p><i>g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;</i></p>	<p><i>g) identica;</i></p>

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p><i>h)</i> relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;</p>	<p><i>h) identica;</i></p>
<p><i>i)</i> relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;</p>	<p><i>i) identica;</i></p>
<p><i>l)</i> di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.</p>	<p><i>l) identica.</i></p>
<p>2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. <i>c)</i> e <i>d)</i> dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico</p>	<p>3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere <i>c)</i> e <i>d)</i> del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico</p>

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.	di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.	4. <i>Identico.</i>
<u>5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.</u>	5. <i>Identico.</i>
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.	6. <i>Identico.</i>
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.	7. <i>Identico.</i>
8. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.	8. <i>Identico.</i>
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> 13 marzo 1998, n. 60, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".	9. <i>Identico.</i>
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al	10. <i>Identico»;</i>

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

presente articolo.»;	
<i>d)</i> nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: « <i>e i)</i> », sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16- <i>bis</i>)».	<i>d)</i> nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: « <i>e i)</i> », sono aggiunte le seguenti: «, e dell'articolo 16- <i>bis</i>)».

Commento

Il comma 5 prevede che, nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 vengano effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio della professione la detrazione del 36% prevista dal comma 1 venga ridotta del 50%.

7. Regime premiale per favorire la trasparenza (Art. 10)

Testo della disposizione

Art. 10 D.L. n. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011.
Articolo 10. <i>(Regime premiale per favorire la trasparenza)</i>	Articolo 10 <i>(Regime premiale per favorire la trasparenza)</i>
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2, i seguenti benefici:	1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
<i>a)</i> semplificazione degli adempimenti amministrativi;	<i>a)</i> <i>identica</i> ;
<i>b)</i> assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;	<i>b)</i> <i>identica</i> ;
<i>c)</i> accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;	<i>c)</i> <i>identica</i> ;
<i>d)</i> per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni	<i>d)</i> <i>identica</i> ;

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera <i>d</i>), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;	
<i>e</i>) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.	<i>e</i>) <i>identica</i> .
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:	2. <i>Identico</i> .
<i>a</i>) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;	
<i>b</i>) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.	
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento potrà essere previsto:	3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere <i>a</i>), <i>b</i>) e <i>c</i>) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
<i>a</i>) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;	<i>a</i>) <i>identica</i> ;
<i>b</i>) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni	<i>b</i>) <i>identica</i> ;

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

necessarie;	
<i>c)</i> soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.	<i>d) identica.</i>
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera <i>a)</i> e <i>b)</i> , sono riconosciuti altresì i seguenti benefici:	4. <i>Identico.</i>
<i>a)</i> determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;	
<i>b)</i> esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;	
<i>c)</i> esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.	
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.	5. <i>Identico.</i>
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.	6. <i>Identico.</i>
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.	7. <i>Identico.</i>
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi	8. <i>Identico.</i>

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

<p>di cui al comma 2, lettera <i>a</i>) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la quale è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.</p>	
<p>9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi:</p>	<p>9. <i>Identico.</i></p>
<p><i>a</i>) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera <i>d</i>), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</p>	
<p><i>b</i>) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;</p>	
<p><i>c</i>) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.</p>	
<p>10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>
<p><i>a</i>) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;</p>	
<p><i>b</i>) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera <i>a</i>), la posizione del contribuente risulti coerente</p>	

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.	
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera <i>b</i>) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6- <i>bis</i> e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6- <i>bis</i> e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	11. <i>Identico.</i>
12. Il comma 4- <i>bis</i> dell'articolo 10 e l'articolo 10- <i>ter</i> della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.	12. <i>Identico.</i>
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4- <i>bis</i> dell'articolo 10 e dall'articolo 10- <i>ter</i> della legge 8 maggio 1998, n. 146.	13. <i>Identico.</i>
	13-<i>bis</i>. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
	« <i>1-bis.</i> In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno».
	13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore compri un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
	13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
	« 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo è a carico del debitore:
	a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso è a carico dell'ente creditore;
	b) integralmente, in caso contrario»;
	b) il comma 2 è abrogato;
	c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
	«6. All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:
	a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
	b) del debitore, in tutti gli altri casi.
	6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
	a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
	b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
	c) le modalità di erogazione del rimborso»;
	d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
	«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1»;
	e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore».
	13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13- <i>quater</i> , sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
	13- <i>sexies</i> . Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13- <i>quinquies</i> , resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
	13- <i>septies</i> . Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-<i>quater</i>, 13-<i>quinquies</i> e 13-<i>sexies</i> non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
	13- <i>octies</i> . All'articolo 7, comma 2, lettera <i>gg-ter</i> , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
	13- <i>novies</i> . I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-<i>bis</i>, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
	13- <i>decies</i> . All'articolo 3-<i>bis</i> del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
	a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
	b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
	«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
	4- <i>bis</i> . Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata

I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
	<i>c)</i> al comma 5:
	1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4- <i>bis</i> »;
	2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;
	<i>d)</i> al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4- <i>bis</i> e 5».
	13- <i>undecies</i> . Le disposizioni di cui al comma 13- <i>decies</i> si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
	13- <i>duodecies</i> . All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
	<i>a)</i> al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome»;
	<i>b)</i> il comma 214 è sostituito dal seguente:
	«214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209».

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
	«2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso. ».

Commento

La norma – che si applica anche ai professionisti – subordina l'erogazione di una serie di benefici di natura amministrativa e patrimoniale (cfr. commi 1 e 3) all'adempimento di alcuni obblighi volti a favorire la trasparenza e l'emersione di basi imponibile, che sono, ai sensi del comma 2: a) l'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; b) l'istituzione di un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata. Il comma 4 prevede altresì che ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b) (testé richiamate), vengano riconosciuti altresì i seguenti benefici: a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

La sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 2, ai sensi del comma 8 consiste, oltre che nella decadenza dal beneficio, nel pagamento di una multa dai 1.500 ai 4.000 euro.

I commi 9 e seguenti prevedono un regime premiale speciale per i contribuenti assoggettati al regime di accertamento basato sugli studi di settore, prevedendo benefici ulteriori per coloro i quali **dichiarino “ricavi o compensi pari o superiori” a quelli risultanti dagli studi.**

La legge di conversione ha introdotto i commi da 13 bis a terdecies, principalmente relativi alla materia delle riscossione rateale delle imposte e del rimborso dei costi per gli agenti di riscossione.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

8. Nuove sanzioni in materia di esibizione e trasmissione di documenti falsi all'amministrazione tributaria (art. 11, comma 1)

Testo della disposizione

Art. 11, comma 1, D.L. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
<i>(Emersione di base imponibile)</i>	<i>(Emersione di base imponibile)</i>
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Commento

La disposizione assoggetta al regime sanzionatorio previsto dall'art. 76 DPR 445/2000 per le false dichiarazioni all'amministrazione in sede di autocertificazione – che a sua volta rinvia alla legislazione penale – l'ipotesi di trasmissione o esibizione di documenti falsi all'amministrazione tributaria, qualora questa eserciti il potere di accertamento, richiesta di chiarimenti o ispezione, e subordinatamente all'integrazione – a seguito delle richieste - delle fattispecie di reato tributario di cui al D. Lgs. n. 74/2000.

9. Tracciabilità dei pagamenti superiori a 1000 euro (art. 12, comma 1)

Testo della disposizione

Art. 12 D.L. n. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in
------------------------	--

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

	via definitiva dal Senato il 22.12.2011
Articolo 12. <i>(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante)</i>	Articolo 12. <i>(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante)</i>
1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».	1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012» ² . Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal presente comma.

La legge di conversione mantiene ferma la tracciabilità dei pagamenti sotto ai mille euro, differendo al 31 marzo 2012 l'estinzione dei libretti di deposito di importo pari o superiore ad euro mille salva riduzione dell'importo sotto la medesima soglia. Allo stesso tempo, la legge di conversione introduce una disposizione di sanatoria per le infrazioni compiute sotto la vigenza del decreto, stante il differimento del termine previsto dalla legge di conversione.

10. Aumento aliquote IVA (art. 18)

Testo della disposizione

Art. 18 D.L. n. 201/11	Testo modificato dalla legge di conversione approvata in via definitiva dal Senato il 22.12.2011
Articolo 18. <i>(Clausola di salvaguardia)</i>	Articolo 18. <i>(Clausola di salvaguardia)</i>
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio	1. <i>Identico:</i>

² Il testo del comma 13 risulta pertanto così modificato: “13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a ~~2500~~ 1000 euro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal ~~30 settembre~~ 31 marzo 2012 ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il ~~30 settembre~~ 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione”



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) il comma 1- <i>ter</i> è sostituito dal seguente:	a) <i>identica</i> ;
«1- <i>ter</i> . A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.»	
b) al comma 1- <i>quater</i> , dopo le parole: «comma 1- <i>ter</i> » sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».	b) al comma 1- <i>quater</i> , dopo le parole: «comma 1- <i>ter</i> » sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Si riporta, per maggiore comodità, il testo del comma 1 quater coordinato con le modifiche apportate:

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter secondo e terzo periodo non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano ~~adottati~~ entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014”.

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 9/2011*